vero egli intende che tali denuncie siano sottoscritte semplicemente dagli ufficiali della pubblica sicurezza e dai carabinieri, ed in tal caso sarebbe una mera perdita di tempo, perchè, se gli agenti della sicurezza pubblica ed i carabinieri dovranno andare in cerca degli ufficiali e recarsi perciò nel capoluogo onde far sottoscrivere la denunzia, non si farà che produrre una inutile perdita di tempo. Credo quindi che l'emendamento del deputato Mellana sia per queste considerazioni da respingersi.

MELLANA. L'onorevole signor ministro osservava che, o si vuole che l'ufficiale conosca personalmente tutti i cittadini denunciati, il che è impossibile, oppure se non si richiede quella conoscenza personale per parte dell'ufficiale, allora la condizione posta nel mio emendamento non fa che arrecare perdita di tempo, poichè in tal caso l'ufficiale non farà che sottoscrivere ciò che gli viene proposto dal suo subalterno.

Parmi che l'onorevole ministro non abbia compreso bene le ragioni con cui io aveva appoggiata la mia proposta. Io non richiedeva che l'ufficiale conosca tutti gli individui contro i quali si fa la denunzia, ma diceva che, conoscendo egli i suoi subordinati, da cui essa viene fatta, potrà sottoscrivere immediatamente una denuncia quando essa venga presentata da un suo subordinato che egli conosca di perfetta moralità, senza bisogno di fare altri incombenti; ma in caso diverso, prima di firmarla, egli assumerà o nel corpo medesimo od altrove quelle informazioni che crederà necessarie. D'altronde questa perdita di tempo tanto lamentata dal signor ministro mi pare di poco momento, essendo giornaliere le relazioni fra gli uffici secondari e quelli di capoluogo.

Io poi colla mia proposta non intendo di dare questo incarico semplicemente agli ufficiali veramente detti, ma a tutti i comandanti delle stazioni.

Io quindi non domando l'impossibile, non domando già la conoscenza personale dei denunziati, ma chiedo una maggiore garanzia della moralità degli agenti della polizia, domando cioè che la denunzia del subalterno venga corroborata dalla firma del superiore, per lo che non si hanno a temere quei ritardi accennati dal signor ministro.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Prima di tutto bisognerebbe intendersi nei termini: che cosa intende il deputato Mellana per ufficiale? L'ufficiale dei carabinieri è quello che risiede nel capoluogo di provincia, giacchè nei comuni non risiede alcun ufficiale. Ma, se egli per ufficiale intende di indicare colui il quale comanda ad una stazione, in tale senso il suo emendamento è perfettamente inutile, perchè tutti i rapporti, tutte le denunzie si fanno dal capo della stazione locale.

Osservo di più che non sta la ragione da lui addotta, che, ove si facesse sottoscrivere il verbale dall'ufficiale, esso ufficiale conoscendo i suoi agenti saprebbe qual fede prestare alla denunzia. Ma io gli farò osservare che, se l'ufficiale, o almeno quegli che sopravveglia agli agenti inferiori, non avesse fede nei medesimi, la prima cosa che egli farebbe sarebbe quella di proporne la rimozione... (*Segni di denegazione del deputato Mellana*) Mi scusi: è necessario che chi è destinato a comandare alcuni agenti abbia piena fiducia in essi. Dirò di più che, qualora si volesse attribuire una qualche fede a simili agenti, sarebbe sempre meglio che la denuncia venisse sottoscritta da chi la facesse, assumendone così la responsabilità intiera; invece che sottoscrivendola un altro è assai più facile che il vero denunziatore sia più corrivo perchè la sua responsabilità è da altri coperta.

Io so che, quando si tratta di fare un atto, è sempre meglio che quegli che lo fa ne assuma la responsabilità, perchè in tal guisa si ha la garanzia che l'atto sia conforme a quanto si deve operare.

Se invece uno si copre della responsabilità altrui, è assai difficile che le cose procedano come si deve.

Io credo adunque assai più conveniente il progetto sì e come fu formulato, che non sia l'emendamento proposto dal deputato Mellana.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. Siccome io intendo proporre un emendamento, è meglio che prima si esaurisca la discussione su quello del deputato Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana insiste nel suo emendamento?

MELLANA. Sì.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. La base fondamentale del nostro sistema difesa, lo spirito a cui è informato, si è quello che l'inquisito debba sempre conoscere tutti gli atti che costituiscono il procedimento; che abbia comunicazione di tutti gli elementi, di cui è composta l'accusa, vale a dire che non si debba mai procedere senza che egli venga a sapere precisamente su di che si procede.

Io penso che questa sia la guarentigia maggiore, la più importante per la libera difesa del cittadino.

Ora, se vi ha caso in cui questa necessità si faccia più imperiosamente sentire, si è quello appunto contemplato dall'articolo 3. Anche qui si ritiene come informazione sufficiente la denuncia fatta da una delle autorità di pubblica sicurezza.

Se per una parte vi è necessità, cui io non voglio mettere in dubbio, che questi agenti sieno rivestiti del carattere che la legge vuole ad essi attribuire, per altra parte non si deve perdere di vista che maggiore debba essere la guarentigia che vuolsi accordare ai cittadini che si trovano, per così dire, in balìa di questi agenti.

Ond'è che, per viemmeglio assicurare la loro difesa e per metterli al coperto degli arbitrii degli agenti di pubblica sicurezza che disconoscessero i propri doveri, intendo di proporre un emendamento in virtù del quale l'atto di denuncia debba essere comunicato al denunziato onde possa questi difendersi dall'accusa. (*Bisbiglio*)

Io credo che una tale proposta sia ben fondata, non potendovi essere ragione per cui si neghi ad un cittadino che è sotto il peso d'un'accusa il mezzo di giustificarsi, e perchè la vergogna di avere fatto una falsa denunzia non debbasi sostenere da chi l'avesse fatta. Perchè un accusato possa discolparsi è necessario che egli sappia in qual modo è stato inquisito. Perciò vorrei che in questo articolo venisse prescritto che il giudice debba dar conoscenza all'accusato della fatta denunzia.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Mi pare che questo pensiero sia chiaramente espresso nell'articolo terzo.

Infatti si dice in quest'articolo: « Le denuncie però in iscritto, qualora sieno fatte dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria. »

Ora vorrei che mi si dicesse come si possa dall'imputato somministrare la prova contraria della denuncia, se questa